

## **BOZZA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.100 del 01 luglio 2021**

**OGGETTO:** *procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura dei “servizi integrati di lava-noleggjo per le aziende sanitarie della Regione Campania- revisione prezzi ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.*

### **PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all’art. 1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,

forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;

- che con delibera ANAC n. 781 del 04 Settembre 2019, è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibera n. 58/2015 e 31/2018 ) della So.Re.Sa per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

#### **PRESO ATTO :**

- che, nell’ambito della procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura dei “*Servizi integrati di lava-noleggio per le Aziende Sanitarie della Regione Campania*”, con le Determinazioni del Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p. A n. 82 del 21/04/2017, n. 134 del 20/06/2017, n. 176 del 07/08/2017, n. 224 del 29/11/2018 era stata disposta, ai fini che quivi rilevano, l’aggiudicazione definitiva in favore di : RTI Pacifico S. r. L.- Gruppo Industriale di Giacomo S. r. L (lotto n. 1) , Hospital Service S .r. L. (lotti n. 2 e 3), ATI Servizi Sanitari Integrati S. r. L. - Lavanderia D’Alessio S. r. L. (lotti 4 e 5);

-che conseguentemente si è provveduto alla stipula dei seguenti contratti: Convenzione del 18/10/2017 con RTI Pacifico S. r. L.- Gruppo Industriale di Giacomo S. r. L per il lotto n. 1(Rep. 111/17); Convenzione del 22/12/2017 con ATI Servizi Sanitari Integrati S .r. L. - Lavanderia D’Alessio S .r. L. per il lotto 5 (Rep. 151/2017); Convenzioni del 24/04/2019 con Hospital Service S. r. L per i lotti n. 2 e 3 (Rep. n. 21/19; n. 22/19); Convenzione del 15/10/2019 con ATI Servizi Sanitari Integrati S. r. L- Lavanderia D’Alessio S. r. L. per il lotto 4 (Rep. 31/2019) ;

**VISTE** le numerose note con cui le predette ditte aggiudicatrici hanno chiesto, a vario titolo, l’applicazione di una revisione dei prezzi a causa delle variazioni del servizio intervenute per far fronte all’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19;

**ACCERTATO** che, alla luce dell’istruttoria espletata (in particolare, la consulenza tecnica/merceologica per la valutazione delle richieste di revisione prezzi avanzate dagli aggiudicatari della gara per l’acquisizione di servizi integrati di lava-noleggio per le Aziende Sanitarie

della Regione Campania della società Deloitte prot. N. 8959-2021 del 25/05/2021), le richieste di revisione dei prezzi, connesse all'emergenza sanitaria, delle società fornitrici dei servizi integrati di lava-noleggio possono essere accolte esclusivamente con riferimento alla variazione dei prezzi di riferimento del servizio de quo;

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di provvedere ad una revisione dei prezzi stante la vigenza:

1) dell'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 ( *applicabile ratione temporis*) che prevede l'obbligatorietà di una revisione periodica dei prezzi effettuata dalla Stazione appaltante con riferimento ai prezzi indicati dall'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC sulla base delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT sui prezzi di acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

2) dell'art.1 comma 511 della Legge n.208 del 2015 a mente del quale : *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.*

#### **DATO ATTO**

-che l'Osservatorio dei contratti pubblici non ha mai attivato le rilevazioni di cui all'art. 115 del Dlgs. N. 163/2006; tuttavia, l'art 17 del Decreto-Legge del 06/07/2011 n. 98 e s.m.i, convertito con Legge n.111 del 15/07/2011, ha attribuito all'Osservatorio il compito di pubblicare, con decorrenza dal 2012, le elaborazioni dei prezzi di riferimento relativamente ai dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero, servizi sanitari e non individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, tra cui il servizio lava-nolo;

-che l'ANAC ha pubblicato i prezzi a giornata per il servizio lava-nolo delle degenze ordinarie e delle divise operatori nel 2012 e ha provveduto ad aggiornarli nel 2017 (in data successiva alla scadenza dei termini per le offerte da parte dei partecipanti alla procedura per la fornitura in oggetto), prevedendo un aumento del prezzo relativo al servizio per la teleria piana e una diminuzione del costo relativo al servizio per la teleria confezionata;

**CONSIDERATO** che il prezzo di So.Re.Sa. per la teleria confezionata è stato espresso nella procedura in canoni mensili mentre le linee guida ANAC indicano per tale servizio il costo giornaliero senza, però, specificare se occorre far riferimento alla giornata lavorativa o alla giornata solare;

**RICHIAMATA** la consulenza tecnica della società Deloitte prot. n. 8959-2021 del 25/05/2021 in cui si evidenzia che i prezzi di riferimento del servizio, a seconda se si considera il costo del servizio per le divise operatori riferito alla giornata solare o lavorativa, sono mediamente (ovvero pesati con le quantità di gara) aumentati tra il 1,20 % e il 4,76%;

**VISTO**

la relazione prot. SRA-0010678-2021 del 24/06/2021 del responsabile delle Convenzioni assunta al prot. n. in cui si propone, sulla base di un'interpretazione equitativa volta al contemperamento dei diversi interessi delle parti contrattuali, una revisione in aumento del 2% del costo del servizio, da riconoscere a tutti gli aggiudicatari dei lotti delle Convenzioni Soresa per il servizio di lavaggio a partire dal dodicesimo mese successivo all'attivazione del contratto attuativo;

Si precisa che la revisione del 2 per cento va applicata unicamente ai singoli costi unitari così come da offerta economica di gara presentata dai singoli aggiudicatari del servizio;

l'art.1 comma 511 della Legge n.208 del 2015 a mente del quale : "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

Tanto premesso, il Direttore Generale f.f., in virtù dei poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione con verbale del 27 febbraio 2021,

**DETERMINA**

Per i motivi e nei modi indicati in premessa:

- 1) di riconoscere a RTI Pacifico S. r. L.- Gruppo Industriale di Giacomo S. r. L per il lotto n. 1, ATI Servizi Sanitari Integrati S .r. L. - Lavanderia D'Alessio S .r. L. per i lotti 4 e 5, Hospital Service S .r. L per i lotti 2 e 3, una revisione in aumento del prezzo per il servizio lava-noleggio nella misura del 2%, applicata unicamente ai singoli costi unitari, così come da offerta economica di gara presentata dai singoli aggiudicatari del servizio, con decorrenza a partire dal dodicesimo mese successivo all'attivazione del contratto attuativo da parte delle Aziende Sanitarie ;
  - 2) di notificare il provvedimento agli operatori economici interessati;
  - 3) di pubblicare il presente atto sul portale internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), nella sezione "Società trasparente/provvedimenti/provvedimenti dirigenti/determinazioni.
- Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Mauro Ferrara

Publicato il 01.07.2021